

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

*Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 19 in data 30 maggio 2016*

INDICE

Titolo I. NORME GENERALI

Articolo 1. *Natura del servizio di asilo nido*

Articolo 2. *Asilo nido comunale*

Articolo 3. *Finalità del servizio di asilo nido comunale*

Articolo 4. *Modalità di gestione dell'asilo nido comunale*

Articolo 5. *Modalità di funzionamento dell'asilo nido comunale*

Titolo II. UTENZA E AMMISSIONI

Articolo 6. *Destinatari del servizio*

Articolo 7. *Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio*

Titolo III. COMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 8. *Composizione della Commissione di partecipazione*

Articolo 9. *Compiti della Commissione di partecipazione*

Articolo 10. *Funzionamento della Commissione di partecipazione*

Titolo IV. ORGANICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Articolo 11. *Personale dell'asilo nido comunale*

Titolo V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12. *Norme transitorie*

Articolo 13. *Pubblicità e controllo*

Articolo 14. *Rinvio*

Titolo I

NORME GENERALI

Articolo 1

Natura del servizio di asilo nido

1. L'asilo nido è un servizio sociale ed educativo d'interesse pubblico, mirante a favorire lo sviluppo fisico e psichico del bambino, integrando l'opera della famiglia.
L'asilo nido, infatti, ha lo scopo di provvedere alla temporanea custodia di lattanti e divezzi, per assicurare un adeguato sostegno alla famiglia, facilitare l'accesso della donna al lavoro e favorire la conciliazione famiglia/lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale, così come sancito dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
L'asilo nido, dunque, si pone come luogo di formazione e confronto per operatori e genitori, nell'unico interesse di stimolare ed incentivare la socializzazione e la crescita emotiva e conoscitiva del bambino, nel pieno rispetto della personalità dello stesso e dei suoi ritmi personali di sviluppo.
1. In attuazione dei principi sanciti nella *Convenzione sui Diritti del Fanciullo*, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, l'asilo nido ha, come finalità, la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei piccoli ospiti.
Il servizio di asilo nido, pertanto, deve perseguire il consolidamento del legame figli/genitori, il connubio e la conciliazione tra i tempi di sviluppo di ogni bambino e bambina e i tempi delle famiglie, organizzando il servizio con elementi di flessibilità, rispondenti alle esigenze degli/delle utenti, tenendo conto dei bisogni emergenti sia dei minori che delle loro famiglie.
L'asilo nido, inoltre, deve assicurare e realizzare lo sviluppo armonico e globale delle potenzialità dei lattanti e dei divezzi, compresi coloro che hanno accertate difficoltà di sviluppo psico-fisico e cognitivo, attraverso un'azione congiunta e sinergica tra personale della struttura educativa, famiglia e servizi scolastici e servizi socio-assistenziali e sanitari, in continuità con la scuola dell'infanzia. Le azioni educative, in particolare, devono convogliare verso obiettivi di consolidamento della famiglia e della relazione genitori/figli, affinché la frequenza dell'asilo nido diventi un primo ed importante passo per la crescita del minore nella comunità sociale ed educativa all'interno della quale si articolerà la sua vita futura.
2. L'asilo nido garantisce ai suoi piccolo fruitori, lattanti e divezzi, un'offerta educativa caratterizzata da una molteplicità di proposte e di attività, *in primis* quelle tese alla valorizzazione dell'esperienza ludica e delle diverse possibilità di crescita l'obiettivo del progetto educativo, pertanto, è quello di far vivere tempi, spazi e ritualità ai fruitori del servizio per innescare processi positivi di maturazione delle competenze, quali l'arricchimento del linguaggio, la capacità di negoziazione, l'interiorizzazione della regola, la capacità di autonomia dalla figura adulta.
3. L'asilo nido deve anche essere luogo d'informazione e formazione, sia per i genitori degli utenti iscritti, sia per quelli dei bambini e delle bambine che non utilizzano la struttura, al fine di promuovere una "cultura dell'infanzia" attenta ai bisogni dei fanciulli e delle fanciulle.

Articolo 2

Asilo nido comunale

1. Il Comune, ai sensi della Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 e s.m.i., ha costruito l'asilo nido comunale che fa capo all'Assessorato competente per le politiche educative.
2. L'edificazione del suddetto asilo nido alla necessità di soddisfare adeguatamente e concretamente ad un'istanza sociale ed educativa fortemente avvertita dalla popolazione. Deve inoltre integrare la presenza e gli interventi sul territorio già operativi o in fase di attivazione, con la precisa volontà di erogare un servizio educativo qualitativamente valido e rispondente alle esigenze espresse dalle rispettive cittadinanze.

Articolo 3

Finalità del servizio di asilo nido comunale

1. L'asilo nido comunale, in raccordo e ad integrazione delle altre agenzie educative, sociali, assistenziali e sanitarie presenti sul territorio, ha lo scopo di offrire:
 - a) Ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e delle loro crescita armonica;
 - b) Alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali e per aiutarle nei loro compiti educativi;
 - c) Alle donne l'opportunità di un affidamento quotidiano e continuativo dei propri figli a figure dotate di specifica competenza professionale, per facilitare l'accesso al lavoro, in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
 - d) Alla collettività un'opportunità di intervento preventivo rispetto a problemi di particolare rilevanza sociale, attraverso un'adeguata integrazione con i servizi sociali, sanitari ed educativi del territorio.
2. L'asilo nido comunale, in particolare, si costituisce come servizio flessibile sul territorio, aperto a nuove esigenze e in grado di modificare la propria tipologia in funzione delle trasformazioni sociali e culturali.

Articolo 4

Modalità di gestione dell'asilo nido comunale

1. La gestione globale dell'asilo nido comunale è assicurata mediante concessione a ditta esterna aggiudicataria di apposita gara d'appalto esperita dal Comune.
2. Le modalità di gestione dell'asilo nido sono quelle definite nello specifico Capitolato d'appalto e nel progetto esecutivo presentato dalla ditta aggiudicataria della concessione.

Articolo 5

Modalità di funzionamento del servizio di asilo nido comunale

1. Le modalità di funzionamento del servizio di asilo nido comunale, ai sensi della normativa vigente, sono disciplinate da un apposito atto approvato dal competente Organo comunale.
2. Le modalità di funzionamento dei servizi di asilo nido comunale, di cui al precedente comma 1, dovranno prevedere:
 - a) Il calendario di apertura dell'asilo nido comunale e gli orari di ingresso, permanenza e uscita;

- b) La documentazione necessaria a corredo della domanda di ammissione e i criteri per la formazione delle graduatorie;
- c) I certificati medici richiesti per l'inserimento e la vigilanza medica in corso di frequenza.

Titolo II

UTENZA E AMMISSIONI

Articolo 6

Destinatari del servizio

1. I destinatari del servizio di asilo nido comunale sono i minori dai 3 (tre) mesi fino ai 36 (trentasei) mesi di età. La permanenza all'asilo nido comunale protratta oltre i 36 (trentasei) mesi può essere concessa solo in casi ove vi sia apposita documentazione e richiesta, legata al raggiungimento di specifici obiettivi, presentata dai Servizi Sanitari del territorio, con il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, e comunque per un massimo di 12 (dodici) mesi.

Articolo 7

Requisiti e presupposti per l'accesso al servizio

1. Il Comune intende perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire ai bambini e alle bambine il diritto al pieno sviluppo della loro personalità, prevenendo e rimuovendo le cause che possono provocare situazioni di emarginazione e assicurando la fruibilità della struttura, del servizio e delle prestazioni, secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità delle esigenze degli utenti.
2. In particolare, si esclude ogni forma di discriminazione per motivi personali, sociali, culturali, etnici, religiosi, economici e di adottano atteggiamenti e misure organizzative basati sul principio del riconoscimento positivo di ogni forma di differenza, attraverso la valorizzazione del contributo di ciascuno, la discussione e il confronto delle esperienze e delle conoscenze.
3. Nell'ambito dei principi sopra esposti, l'accesso al servizio, fino al completamento dei posti disponibili, è garantito a tutti i bambini di età compresa tra i 3 (tre) mesi e i 3 (tre) anni, le cui famiglie presentino regolare domanda d'ammissione.
4. Le modalità per la presentazione della domanda d'ammissione e i requisiti di accesso sono specificati nelle modalità di funzionamento dell'asilo nido comunale emanate dal Comune.
5. La fruizione del servizio di asilo nido comporta il pagamento di una tariffa di frequenza, la cui determinazione è stabilita annualmente nell'ambito dei criteri individuati per i servizi pubblici a domanda individuale dal Comune.
6. Il sistema tariffario sarà soggetto ai criteri individuati dal "Regolamento comunale per l'applicazione dell'indicatore socio-economico (ISEE) per l'accesso alle tariffe agevolate ai servizi in campo socio-educativo e socio-assistenziale" approvato dal Comune.
7. La quota di contribuzione mensile per la frequenza dei bambini residenti nel Comune di Riva presso Chieri, fissata sulla scorta dei criteri generali stabiliti nel presente Regolamento da apposita deliberazione della Giunta Comunale, deve essere versata in base alle

indicazioni date dal gestore che provvederà anche alla risoluzione dell'iscrizione in caso di mancati pagamenti.

8. La frequenza all'asilo nido dei bambini residenti nel Comune di Riva presso Chieri deve avere continuità. Le assenze o l'eventuale sospensione temporanea della frequenza devono essere comunicate entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza. Nel caso di assenza ingiustificata, il gestore provvederà, con lettera raccomandata R.R., a richiedere all'utente la giustificazione dell'assenza. In caso di mancata giustificazione entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta, si procederà all'esclusione dal servizio.

Nel caso di assenza, debitamente giustificata, per motivi di salute uguale o superiore ai 20 (venti) giorni consecutivi, si accorderà una riduzione della tariffa nella misura massima del 30% (trenta per cento).

Nel caso in cui l'assenza di cui sopra ricada a cavallo di due mesi, la riduzione verrà operata comunque con riferimento ad una sola mensilità.

In caso di assenze diverse superiori a 20 (giorni) giorni consecutivi nel mese, debitamente comunicate, fatte salve quelle legate alle festività canoniche, si accorderà, ai bambini residenti nel Comune di Riva presso Chieri una riduzione fino ad un massimo del 20% (venti per cento).

Assenze inferiori ai periodi di cui sopra non comportano in alcun caso una diminuzione della tariffa mensile.

I genitori che, pur avendo iscritto il loro bambino per il successivo anno scolastico, dovessero, per qualsiasi motivo, ritirarlo sono tenuti a comunicarlo entro e non oltre il 30 giugno, a mezzo raccomandata R.R. Coloro che ritardassero la comunicazione sono tenuti al pagamento della retta relativa al mese di settembre successivo.

Non si accettano disdette oltre la data del 16 aprile per l'anno educativo in corso e, comunque, non per i mesi di giugno e di luglio, che devono essere regolarmente pagati anche in caso di assenza.

Titolo III

COMMISSIONE DI PARTECIPAZIONE

Articolo 8

Composizione della Commissione di partecipazione

1. La partecipazione delle famiglie e delle forze sociali presenti nel territorio è garantita per l'asilo nido comunale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, da una Commissione di partecipazione composta nel modo che segue:

- a) un componente in rappresentanza del Comune designato dal Sindaco, in possesso di competenze ed esperienze adeguate alle caratteristiche specifiche dell'attività che dovrà essere svolta, secondo le modalità e gli indirizzi stabiliti;
- b) un rappresentante dei genitori ogni 15 (quindici) bambini (per la designazione dei rappresentanti, l'assemblea dei genitori viene convocata entro il mese di novembre di ogni anno; risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti);
- c) un rappresentante del personale della ditta aggiudicataria della gara d'appalto per la gestione globale del servizio operante presso l'asilo nido comunale eletto a maggioranza entro il mese di novembre di ogni anno;
- d) un responsabile della ditta aggiudicataria della gara d'appalto per la gestione globale del servizio di asilo nido comunale;

d) il responsabile del Settore/Servizio/Ufficio competente del Comune o un suo delegato, con funzione anche di segretario verbalizzante.

Per la nomina dei rappresentanti di cui al punto c), in caso di parità di voti, prevale quello con maggiore anzianità di servizio.

2. La Commissione di partecipazione è annualmente costituita con atto del Sindaco del Comune capofila. Il Presidente della Commissione di partecipazione è eletto nella prima riunione e scelto tra i rappresentanti dei genitori. La convocazione della prima riunione è effettuata dal responsabile del Settore/Servizio/Ufficio competente del Comune capofila.

3. Le sedute della Commissione di partecipazione sono pubbliche, salvo i casi in cui la stessa decida diversamente.

Articolo 9

Compiti della Commissione di partecipazione

1. La Commissione di partecipazione dura in carica 1 (un) anno (indicativamente dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo) e comunque fino alla costituzione della nuova Commissione da parte del Sindaco del Comune capofila. I rappresentanti dei Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 2 durano in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco che li ha designati. I rappresentanti dei genitori durano in carica fintanto che il/la figlio/a frequenta l'asilo nido; in caso di decadenza o rinuncia, nel corso dell'anno, subentra il primo dei genitori non eletti.

2. I compiti della Commissione di partecipazione sono i seguenti:

a) proporre modifiche alle "Modalità di funzionamento del servizio di asilo nido comunale", di cui all'articolo 5, approvate dalla Giunta comunale

b) vigilare affinché il presente "Regolamento dell'asilo nido comunale" e le "Modalità di funzionamento del servizio di asilo nido comunale", di cui alla precedente lettera a), siano applicati;

c) esprimere parere vincolante sui ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;

d) approvare la graduatoria definitiva, previo accertamento della regolarità delle procedure;

e) avanzare proposte sulle attività dell'asilo nido comunale, al fine di conseguire la migliore realizzazione del servizio in tutti i suoi aspetti;

f) relazionare annualmente alle Amministrazioni comunali afferenti tramite apposito verbale della Commissione di partecipazione redatto in ogni riunione.

3. Possono essere disposti incontri tra la Commissione di partecipazione e le Amministrazioni comunali afferenti, su richiesta di una delle due parti, per l'esame delle problematiche inerenti l'asilo nido.

Articolo 10

Funzionamento della Commissione di partecipazione

1. La Commissione di partecipazione, nella sua prima riunione, procederà all'elezione del Presidente, secondo le modalità stabilite nel precedente comma 2 dell'articolo 8.

2. La Commissione di partecipazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno; in via straordinaria ogni qualvolta lo riterrà opportuno il Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o dell'assemblea dei genitori.

3. La Commissione di partecipazione è convocata dal Presidente, a mezzo fax o e-mail o *brevi manu*, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

4. La Commissione di partecipazione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. L'avviso di convocazione, che dovrà essere affisso

all'interno dell'asilo nido comunale, dovrà contenere l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni della Commissione di partecipazione occorre la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Il verbale di ciascuna seduta della Commissione di partecipazione, firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, dovrà essere reso pubblico, mediante affissione all'albo dell'asilo nido comunale ed è trasmesso al Comune di Riva presso Chieri.

6. Per realizzare la più ampia partecipazione dei genitori alla vita dell'asilo nido comunale, presso la sede dello stesso si terranno almeno due assemblee all'anno che saranno convocate dal Presidente della Commissione di partecipazione, se nominato, o dal responsabile del Settore/Servizio/Ufficio del Comune, per presentare i candidati alla carica di rappresentante dei genitori e di rappresentante del personale, ovvero per illustrare i programmi e il funzionamento dell'asilo nido e per discutere gli indirizzi educativi.

7. Assemblee dei genitori di ogni sezione verranno convocate periodicamente dagli educatori, d'intesa con il responsabile dell'asilo nido comunale, incaricato dalla ditta concessionaria del servizio, per illustrare i progetti didattici, le attività svolte e per uno scambio di vedute sulla realtà specifica di ogni sezione, nonché per una verifica sul lavoro svolto.

Titolo IV

ORGANICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Articolo 11

Personale dell'asilo nido comunale

1. Il personale che opera nell'asilo nido comunale dovrà essere in numero sufficiente ad assicurare un adeguato rapporto numerico personale-utenti, secondo le vigenti disposizioni di legge nazionali, regionali e locali.

2. La dotazione organica, le funzioni e la qualifica del personale operante presso la struttura per conto della ditta concessionaria della gestione globale dell'asilo nido comunale sono quelle previste nella vigente e futura normativa in materia di contratti del lavoro.

3. L'asilo nido comunale deve giovare abitualmente della consulenza di un medico pediatra, di un pedagogo o di uno psicologo, i nominativi dei quali devono essere comunicati all'organo preposto all'esercizio di vigilanza.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Norme transitorie

1. Il presente Regolamento, che sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento dell'asilo nido comunale, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto comunale, entrerà in vigore dopo il sedicesimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 13

Pubblicità e controllo

1. Il presente Regolamento viene approvato e pubblicizzato secondo la normativa in vigore.

2. Gli atti relativi alla Commissione di partecipazione dell'asilo nido sono pubblici; ad essi si applicano le norme sulla trasparenza degli atti amministrativi ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla vigente normativa in materia di organizzazione e gestione degli asili nidi nonché alle relative Leggi sanitarie.